

5597-19



Corte

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

STEFANO SCHIRO'
GUIDO FEDERICO
GIULIA IOFRIDA
LOREDANA NAZZICONE
LAURA SCALIA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Immigrazione-
Espulsione
~~Motivazione semplificata~~
Motivazione
semplificata

Ud. 16/01/2019

CC Cron. 5597

ORDINANZA

sul ricorso 18369/2018 proposto da:

.....
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza
Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall'avvocato Nesta Liana, giusta procura in
calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Napoli

*CRD.
117
2019*

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di AVELLINO, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2019 dal cons. SCALIA LAURA.

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Avellino con ordinanza in data 17 maggio 2018 ha rigettato il ricorso in opposizione proposto da cittadino dominicano, avverso il decreto di espulsione emesso il 30 marzo 2018 dal Prefetto di Avellino in relazione alla condanna dal primo subita per la partecipazione ad un'organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti.

2. Con due motivi di ricorso si denuncia: a) l'omessa valutazione comparativa del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente con l'interesse pubblico alla sua espulsione; b) la violazione dell'art. 8 CEDU, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 360, comma 3, cod. proc. civ., per essere mancata una valutazione in concreto, secondo la norma in applicazione, da condursi caso per caso, della pericolosità sociale del ricorrente, in attuazione della tutela rafforzata goduta dallo straniero in materia di allontanamento dal territorio nazionale in ragione dei legami familiari goduti.

Sarebbe valso a sostenere la vantata posizione, la circostanza che il primo era dimorante in Italia da diciotto anni, impedito dal riprendere legami con il proprio paese di origine in ragione del

lungo periodo di detenzione sofferto, aveva una nipote cittadina italiana ed era padre di minore, titolare di permesso di soggiorno.

3. L'Amministrazione intimata non si è costituita.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va affermata la ritualità della notifica effettuata al Ministero dell'Interno – Prefettura di Napoli presso l'Avvocatura generale dello Stato, che non si è costituita, in applicazione del principio per il quale, nel giudizio di cassazione che abbia ad oggetto il ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione a decreto di espulsione ex art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286 del 1998, il contraddittorio con l'Amministrazione è correttamente instaurato mediante la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato, non escludendo la legittimazione degli organi periferici del predetto Ministero a stare in giudizio per mezzo di propri funzionari, in quanto mera facoltà dell'Amministrazione, la partecipazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato nelle fasi di merito e la possibilità di evocare in lite nel giudizio di legittimità direttamente il Ministero dell'Interno, essendo imposto "ex lege", in tale fase processuale, soltanto che la notificazione del ricorso venga effettuata presso l'Avvocatura generale dello Stato (Cass. 30/10/2018 n. 27692).

Nel resto.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 13, comma 2-*bis*, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 8 CEDU in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per omessa valutazione comparativa del diritto alla vita privata e familiare del ricorrente con l'interesse pubblico alla sua espulsione e mancata motivazione su un punto decisivo della controversia.

Il Giudice di pace avrebbe mancato di temperare l'automatismo espulsivo di cui all'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, con le ragioni familiari e private del ricorrente e di motivare in relazione al caso concreto, procedendo invece in applicazione di formali standard normativi nell'inosservanza del d.l. n. 89 del 2011, di recepimento della Direttiva 2008/115/CE, convertito nella legge n. 129 del 2011.

Il ricorrente, che aveva scontato una lunga pena detentiva per reati in materia di spaccio di stupefacenti, deduce di essere giunto in Italia con visto per ricongiungimento familiare e, nonostante l'intervenuto divorzio con il coniuge, fa valere di avere un figlio titolare di permesso di soggiorno e di essere a sua volta padre di minore cittadina italiana.

Il minore, affetto da disturbo misto dell'apprendimento, come dedotto dinanzi al giudice di pace con memoria integrativa del ricorso in opposizione, aveva instaurato un significativo rapporto con il ricorrente sia durante la detenzione di questi che successivamente alla sua scarcerazione, come accertato dai servizi sociali di Napoli nel procedimento pendente ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto al fine di ottenere la prevista autorizzazione alla permanenza per periodo determinato.

Il ricorrente aveva inoltre serbato condotta carceraria regolare partecipando all'opera rieducativa senza far registrare a suo carico rapporti e sanzioni disciplinari sicché anche la prognosi di pericolosità avrebbe dovuto essere rivalutata in forza delle dedotte emergenze.

3. Con il secondo motivo si fa valere la violazione o falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, deducendosi la mancata valutazione di un punto decisivo della controversia in relazione alla sopravvenuta grave patologia del figlio ed una valutazione attuale della pericolosità del ricorrente là

dove il giudice di pace aveva escluso la sussistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o per altro titolo in violazione della tutela rafforzata contro l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale stabilita dagli artt. 4 e 5 d.lgs. cit. muovendo dal solo dato della condanna riportata senza valutare la condotta complessiva del soggetto.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato, per entrambi i dedotti profili di nullità, nei termini di seguito indicati ed il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Giudice di pace, con assorbimento del residuo.

4.1. Obliterando la descritta situazione familiare, tempestivamente dedotta da nel ricorso in opposizione e per memoria integrativa, depositata per l'udienza di trattazione, il Giudice di pace ha mancato di fare applicazione del principio, dal quale per la sua persuasività non si ha ragione di discostarsi, che vuole che in tema di espulsione del cittadino straniero, l'art. 13, comma 2-*bis*, del d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell'effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonché dell'esistenza di legami con il paese d'origine, si applica -con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE- anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost., senza distinguere tra vita privata e familiare, trattandosi di estrinsecazioni del medesimo diritto fondamentale tutelato dall'art. 8 cit., che non prevede

gradazioni o gerarchie (Cass. 22/07/2015 n. 15362; Id., 02/10/2018 n. 23957).

4.2. Resta altresì fermo il principio, anch'esso inosservato nell'impugnato provvedimento, per il quale, in materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata *ex ante* in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso) (Cass. 28/06/2018 n. 17070).

5. Il Giudice di pace ha mancato di fare applicazione degli indicati principi offrendo una non corretta esegesi della norma in applicazione non avendo operato, pur essendone richiesto, il

necessario bilanciamento delle esigenze familiari e personali del ricorrente, oggetto pure del dedotto punto decisivo della controversia ed il provvedimento impugnato, per tali ragioni, va cassato.


6. Il secondo motivo resta assorbito.

7. La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale motiverà sui punti sopra indicati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Avellino, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019.



Il Presidente
Stefano Schiro